

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 7 febbraio 2008, n. 56.

Esercizio attività sanitarie e socio sanitarie. Costituzione commissione tecnica ex art. 9 regolamento regionale n. 2/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”*;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n.4, *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”*, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art.7 relativamente alla disciplina concernente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie nonché alla verifica dei relativi requisiti;

VISTI i sottoriportati provvedimenti, emanati in attuazione, rispettivamente, dell'art.5, comma 1, lett. a) e b), e dell'art .20, comma 3, della L.R. n.4/03:

- DGR n.424 del 14 luglio 2006: *“Legge regionale 3 marzo 2003 n.4 ”Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie”*;
- regolamento regionale n.2 del 27 gennaio 2007 recante disposizioni in materia di verifica di compatibilità e di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ex art.5, comma 1, lett. b), L.R. n.4/03;
- DGR n.160 del 13 marzo 2007: *“Stato di attuazione dei procedimenti amministrativi in materia di edilizia sanitaria e modalità e termini per l'adeguamento delle strutture e delle attività sanitarie e socio sanitarie ai requisiti autorizzativi di cui all'art.5, comma 1, lett. a), L.R. n.4/03 e successive modificazioni ed integrazioni”*;

VISTA, altresì, la circolare assessorile n.37627/4V/03 del 2 aprile 2007, con la quale sono stati forniti alle Associazioni di categoria interessate e a tutti i soggetti pubblici e privati, coinvolti nelle procedure autorizzative di cui alla L.R. n.4/03, specifici chiarimenti in ordine all'applicazione dei sopra elencati provvedimenti;

RILEVATO in particolare che, ai sensi dell'art.9, commi 1 e 2, del citato R.R. n.2/07:

- *“La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi, stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2003, avvalendosi di una apposita commissione tecnica costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità”;*
- *la commissione tecnica di cui punto precedente “è presieduta dal direttore della direzione regionale competente, che svolge funzioni di coordinamento, ed è composta dal dirigente della struttura, interna alla suddetta direzione, preposta all'autorizzazione e all'accreditamento di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché dai direttori di dipartimento di prevenzione delle aziende USL”;*

RITENUTO pertanto, in conformità con quanto previsto all'interno del sopra richiamato art.9 del R.R. n.2/07, di costituire l'apposita commissione tecnica, preposta alla verifica del possesso dei requisiti minimi autorizzativi all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie di cui all'art.5, comma 1, lett. a), della L.R. n.4/03, composta dai seguenti membri:

- Direttore della competente Direzione Regionale preposta al rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, con funzioni di coordinamento;
- Dirigente della struttura amministrativa interna alla suddetta Direzione Regionale, competente in materia di autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie e socio sanitarie;
- Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Regione Lazio.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

in conformità con quanto previsto all'interno del sopra richiamato art.9 del R.R. n.2/07,

- di costituire l'apposita commissione tecnica, preposta alla verifica del possesso dei requisiti minimi autorizzativi all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie di cui all'art.5, comma 1, lett. a), della L.R. n.4/03, composta dai seguenti membri:
 - Direttore della competente Direzione Regionale preposta al rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, con funzioni di coordinamento;
 - Dirigente della struttura amministrativa interna alla suddetta Direzione Regionale, competente in materia di autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie e socio sanitarie;
 - Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Roma, li 7 febbraio 2008

Il Presidente
MARRAZZO